

considerando che gli Stati membri dovrebbero poter attuare i principi della vicinanza, della priorità al ricupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale in conformità della direttiva 75/442/CEE, prendendo, nel rispetto del trattato, disposizioni per vietare del tutto o in parte le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento o sollevare sistematicamente obiezioni nei loro confronti, tranne nel caso di rifiuti pericolosi prodotti nello Stato membro di spedizione in quantitativi così limitati da rendere antieconomico prevedere nuovi impianti specializzati per lo smaltimento in tale Stato; che il problema specifico dello smaltimento di tali quantitativi limitati richiede la cooperazione degli Stati membri in questione e l'eventuale ricorso ad una procedura comunitaria;

considerando che le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso paesi terzi dev'essere vietata per proteggere l'ambiente di tali paesi; che deroghe devono essere applicabili alle esportazioni verso paesi dell'EFTA che sono anche parti della convenzione di Basilea;

considerando che le esportazioni di rifiuti destinati al ricupero verso paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE devono essere soggette a condizioni che assicurino una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti;

considerando che gli accordi relativi alle esportazioni di rifiuti destinati al ricupero con paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE devono essere riesaminati periodicamente dalla Commissione che a seguito di tale esame propone, se del caso, di riconsiderare le condizioni di tali esportazioni, con possibilità di introdurre un divieto;

considerando che le spedizioni di rifiuti destinati al ricupero compresi nell'elenco verde della decisione dell'OCSE sono generalmente escluse dalle procedure di controllo del presente regolamento in quanto tali rifiuti, se adeguatamente recuperati nel paese di destinazione, non dovrebbero presentare rischi per l'ambiente; che sono necessarie alcune deroghe a tale esclusione conformemente alla legislazione comunitaria e alla decisione dell'OCSE; che sono necessarie deroghe anche per rintracciare più facilmente tali spedizioni all'interno della Comunità e per tener conto di casi eccezionali; che tali rifiuti devono essere soggetti alla direttiva 75/442/CEE;

considerando che le esportazioni di rifiuti destinati al ricupero compresi nell'elenco verde dell'OCSE verso paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE devono essere soggette a consultazioni della Commissione con il paese di destinazione; che da tali consultazioni può risultare opportuno che la Commissione presenti proposte al Consiglio;

considerando che le esportazioni di rifiuti destinati al ricupero verso paesi che non sono parti della Conven-

zione di Basilea devono essere soggette ad accordi specifici tra tali paesi e la Comunità; che gli Stati membri devono in casi eccezionali poter concludere posteriormente alla data di messa in applicazione del presente regolamento accordi bilaterali per l'importazione di rifiuti specifici prima che la Comunità abbia concluso tali accordi, nel caso di rifiuti destinati al ricupero, per evitare un'interruzione del trattamento dei rifiuti e, nel caso di rifiuti destinati allo smaltimento, qualora il paese di spedizione non abbia né possa ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per smaltire i rifiuti in modo ecologicamente corretto;

considerando che occorre stabilire l'obbligo di riprendere, smaltire o recuperare i rifiuti secondo metodi alternativi ecologicamente corretti, qualora la spedizione non possa essere eseguita conformemente alle clausole previste dal documento di accompagnamento o dal contratto;

considerando che la persona il cui comportamento sia all'origine di un traffico illecito deve riprendere e/o smaltire o recuperare i rifiuti secondo metodi alternativi ecologicamente corretti e che, quando tale persona non vi provveda, le stesse autorità competenti del paese di spedizione o di destinazione devono all'occorrenza intervenire;

considerando che è importante creare un sistema di garanzie finanziarie o garanzie equivalenti;

considerando che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni utili per l'attuazione del presente regolamento;

considerando che i documenti previsti dal presente regolamento devono essere messi a punto, e gli allegati devono essere adeguati secondo una procedura comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dalla stessa.